



FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A

**Condizioni di assicurazione contratto di assicurazione Danni Merci Trasportate
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLE MERCI NEL
TRASPORTO TERRESTRE STIPULATA PER CONTO
DELL'AVENTE INTERESSE SU TARGA DETERMINATA**

Mod. 19/602 - Ed. 15/12/2012

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ALLUVIONE

L'inondazione dovuta ad eccesso di precipitazioni atmosferiche.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AUTOVEICOLO

L'autoveicolo destinato al trasporto di cose: autocarro, autotreno o autoarticolato.

*Ai soli fini dell'esclusione di cui alla **lettera k)** della **condizione particolare V – MERCI ESCLUSE** e della **clausola speciale 095 – ESTENSIONE PER TRASPORTI DI AUTOVEICOLI**, per autoveicoli si intendono tutti i veicoli di cui alle lettere g) e seguenti dell'art. 47 del Codice della strada, comprese, quindi, le macchine agricole e comprese le macchine industriali su ruote o cingoli.*

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A..

FRANCHIGIA

L'importo del danno liquidabile, determinato in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INONDAZIONE

L'allagamento tumultuoso ed esteso di aree asciutte, provocato da masse d'acqua straripanti o volontariamente immerse in un territorio.

INDENNIZZO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

MOTRICE

la motrice dell'autotreno o il trattore stradale

POLIZZA

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a FATA.

RAPINA

La sottrazione della cosa mobile altrui mediante minaccia o violenza alla persona.

RIMORCHIO

Il veicolo per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

la parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SEMIRIMORCHIO

Il veicolo per il trasporto di cose destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOMMA ASSICURATA

La somma che rappresenta il limite di indennizzo dovuto da FATA per sinistro e per autoveicolo.

TRATTORE

Il veicolo di cui all'articolo 54, lett. e) del "Nuovo codice della strada" (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come successivamente modificato e integrato), destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi.

VEICOLO

L'autoveicolo, il trattore, il rimorchio o il semirimorchio.

VETTORE

L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, *per la garanzia di cui alla **clausola speciale 098 - ESTENSIONE DI GARANZIA PER TRASPORTI INTERNAZIONALI*** con abilitazione all'effettuazione di trasporti internazionali ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto o di cabotaggio stradale in territorio italiano e, *per la garanzia di cui alla **clausola speciale 098 - ESTENSIONE DI GARANZIA PER TRASPORTI INTERNAZIONALI***, nei territori nell'ambito dei quali è prestata la garanzia, che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

CONDIZIONI GENERALI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE

ART 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – MANDATO AD ASSICURARE

Sono a rischio di FATA, nei limiti, per autoveicolo per sinistro, della somma assicurata indicata in polizza i danni e le perdite materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate durante il trasporto su strada con gli autoveicoli individuati in polizza a cagione di:

- a) incendio, esplosione, azione del fulmine;
- b) alluvione, inondazione, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio (come precisato nella **condizione particolare II "NUBIFRAGIO"**), frane di terra e di pietre, valanghe, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade;
- c) ribaltamento dell'autoveicolo, caduta dello stesso in acqua e precipizi;
- d) collisione dell'autoveicolo vettore con altri veicoli, urto dell'autoveicolo contro corpi fissi (come precisato nella **condizione particolare III "URTO"**), escluse cordonature di marciapiedi e guard rail.

L'assicurazione è prestata, in conformità a quanto indicato in polizza:

- per conto proprio del Contraente, nel caso di trasporto di merci proprie;
- per conto dei proprietari delle merci trasportate, nel caso il Contraente sia regolarmente iscritto ad un apposito albo degli autotrasportatori e autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della legislazione vigente.

Resta inteso che, in caso di assicurazione per conto terzi, sono a carico di FATA esclusivamente i danni e le perdite relativi alle merci per le quali il Contraente abbia ricevuto mandato ad assicurare.

ART 2. ESCLUSIONI

Sono escluse dall'assicurazione le perdite e i danni dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) dolo e colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori;
- b) infedeltà del personale dipendente dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- d) impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato, del vettore o dei loro dipendenti oppure per arresto di funzionamento dell'autoveicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;
- e) combustione spontanea delle cose assicurate;
- f) vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci;
- g) fenomeni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) furto e rapina comunque perpetrati, anche se soltanto tentati, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'**art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE** e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- l) bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli — anche nell'interno dell'autoveicolo — ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, a meno che non

si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'**art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE** e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli.

ART 3. RISCHI ESCLUSI

Sono escluse altresì le perdite e i danni dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) ostilità, fatti, atti ed operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze ed, in genere, da ogni accidente di guerra, mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- c) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri; scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, tumulti o sommosse civili;
- d) atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici; atti di vandalismo o sabotaggio.

ART 4. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL TRASPORTO – DECADENZA

Nel caso il trasporto sia effettuato con autoveicoli di proprietà del Contraente o dell'Assicurato oppure gestiti da uno di essi, l'assicurazione è prestata a condizione:

- a) che il trasporto sia eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti con autoveicolo per il trasporto di cose;
- b) che l'autoveicolo sia in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;
- c) che su ogni
autoveicolo, salvo diverse facoltà concesse dalla legge, viaggino due autisti i quali devono essere muniti di regolare patente;
- d) che durante le fermate degli l'autoveicoli in corso di viaggio le merci siano adeguatamente custodite e protette;
- e) che lo stivaggio delle merci sull'autoveicolo e sul rimorchio sia effettuato a regola d'arte e che, qualora i veicoli non siano furgonati, le merci siano protette da copertoni impermeabili in buono stato ed i colli debitamente assicurati al veicolo.

Il Contraente o l'Assicurato che affidino le merci a terzi per il trasporto non possono, a pena di decadenza dell'indennizzo, esonerare il vettore dall'obbligo di osservare o far osservare le prescrizioni indicate nel presente articolo.

ART 5. LIMITI DI PORTATA – ONERE DELLA PROVA

L'assicurazione non è operante qualora gli autoveicoli o i rimorchi siano caricati in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, in eccesso rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti Autorità.

Tuttavia, se il carico, pur eccedendo la portata utile o quella autorizzata, resta nei limiti della portata potenziale indicata dalla Carta di Circolazione, FATA risponde qualora l'Assicurato provi che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico.

ART 6. EFFICACIA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

1. ASSICURAZIONE PER IL TRASPORTO DI MERCI PROPRIE AFFIDATO A TERZI

Quando l'assicurazione è stipulata per il trasporto di merci proprie ed il trasporto è affidato a terzi, l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le cose assicurate vengono prese in consegna dagli incaricati del trasporto. Dopo tale momento, la merce può rimanere giacente per non oltre 48 ore prima o dopo la caricazione dell'autoveicolo, purché la giacenza avvenga in autorimessa o altro luogo adatto, chiuso o custodito. L'assicurazione ha termine con la riconsegna della merce al destinatario, o a chi per esso, ma non oltre 48 ore dall'arrivo della medesima nella località di destino. Durante tale periodo, l'assicurazione continua soltanto a condizione che la merce sia tenuta in luogo chiuso o custodito oppure all'aperto sull'autoveicolo, nel qual caso dovrà essere sorvegliata ininterrottamente.

2. ALTRI CASI

In tutti gli altri casi rispetto a quello disciplinato nel paragrafo precedente, l'assicurazione ha inizio dal momento in cui l'autoveicolo designato, con le merci a bordo, inizia il viaggio assicurato e ha termine con l'arrivo dell'autoveicolo nella località di destino. Sono esclusi gli eventuali periodi di giacenza della merce prima dell'inizio e dopo la fine del viaggio.

Sono esclusi altresì, salvo patto contrario, eventuali trasbordi.

ART 7. SOSTE DELLA MERCE IN CORSO DI VIAGGIO

*La copertura è prestata anche durante eventuali soste della merce in corso di viaggio, anche se non dovute a guasti sopraggiunti all'autoveicolo né ad avvenimenti o accidenti previsti dall'**art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE** ove ritenute necessarie dagli incaricati del trasporto per riposo o per altri giustificati motivi riferentisi esclusivamente alla normale esecuzione del viaggio.*

ART 8. VALORE ASSICURABILE

Il valore assicurabile è quello per cui l'Assicurato trovasi realmente esposto.

Salvo patto contrario, detto valore si intende costituito dal prezzo di fattura o, in mancanza di fattura, dal valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento della caricazione aumentato del 10% a titolo di utile sperato nonché delle spese di trasporto e di assicurazione dei dazi e degli altri costi inerenti e documentabili non compresi in fattura.

Qualora, in sede di liquidazione di un danno, il valore assicurato risultasse superiore al valore assicurabile, l'eccedenza non sarà considerata, pur restando acquisito agli assicuratori l'intero premio, fermo quanto previsto dall'articolo 1909 del codice civile.

Le somme assicurate esposte in polizza accanto a ciascun autoveicolo (motrice/trattore) ivi individuato per targa, si riferiscono alle merci trasportate sul singolo autoveicolo, comprese, in caso di rimorchio agganciato, quelle trasportate sullo stesso, laddove diverso da quelli individuati in polizza per targa.

Le somme assicurate esposte in polizza accanto a ciascun rimorchio e semirimorchio ivi individuato per targa, si riferiscono alle merci complessivamente trasportate sullo stesso ed, eventualmente, sull'autoveicolo indicato in polizza cui è agganciato, restando comunque escluso il cumulo con le somme assicurate indicate in polizza accanto alla motrice/trattore interessata.

ART 9. FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata nella forma indicata in polizza.

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO

*Nel caso in cui l'assicurazione sia prestata nella forma a “**Valore Intero**”, qualora, in sede di liquidazione di un danno, il valore assicurato risaltasse inferiore a quello di cui all'**art. 8 - VALORE ASSICURABILE**, il danno sarà indennizzato, ai sensi dell'art. 1907 del codice civile (Assicurazione parziale), nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.*

Nel caso in cui, all'atto della stipula del contratto, il valore assicurato sia stato dichiarato in via provvisoria, tale valore non potrà essere modificato qualora si verifichi un sinistro prima della dichiarazione definitiva.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

*Nel caso in cui l'assicurazione sia prestata nella forma a “**Primo rischio assoluto**”, fermo quanto previsto dall'**art. 8 – VALORE ASSICURABILE**, FATA risponderà dei danni alle merci assicurate per il loro intero ammontare *fino a concorrenza della somma assicurata* a prescindere dall'eventuale maggior valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.*

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

ART 10. OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO – LIMITE AI RECLAMI

Il Contraente e/o l'Assicurato, non appena venga a conoscenza di un sinistro, deve darne comunicazione a FATA o all'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve impartire appropriate disposizioni affinché, in caso di sinistro durante il viaggio, gli incaricati del trasporto ne diano immediata comunicazione (presentando, in ogni caso, rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sinistro) a FATA o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedano l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato da FATA più vicino al luogo in cui il sinistro è avvenuto; qualora questo sia indisponibile potranno rivolgersi ad altro Commissario di Avaria qualificato.

Gli incaricati del trasporto dovranno, d'accordo con le persone sopra indicate, prendere i provvedimenti più opportuni per salvaguardare le cose assicurate, per preservarle da ulteriori deterioramenti nonché per consentire l'accertamento dei danni.

Nessuna modifica allo stato dell'autoveicolo, dell'eventuale rimorchio e del carico potrà essere apportata prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del Perito designato da FATA, salvo che, e nella misura in cui, ciò venga imposto dalle Autorità.

In caso di incendio o di altri sinistri gravi, gli incaricati del trasporto dovranno, inoltre, denunciare il fatto per iscritto all'Autorità di polizia più vicina e copia di tale denuncia dovrà essere, a cura del Contraente e/o dell'Assicurato, inoltrata a FATA .

Non è ammissibile alcun reclamo posteriore al ricevimento delle merci salvo che rifletta danni non riconoscibili all'atto della riconsegna; in questa evenienza il reclamo dovrà essere presentato appena constatato il danno e comunque non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

ART 11. OBBLIGHI DI SALVATAGGIO – PROVVEDIMENTI E DOCUMENTAZIONE

In qualunque caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, devono curare il recupero e la conservazione delle cose assicurate; FATA si riserva la facoltà di adottare essa stessa i provvedimenti necessari per il recupero e la conservazione della merce e/o per far proseguire la merce a destinazione, anche trasbordandola; tutto ciò senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che l'intervento di FATA possa considerarsi come atto di proprietà o di possesso.

Il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, sono tenuti a fornire a FATA ogni documento necessario a fare quant'altro questi richiede ai fini di cui al presente articolo.

ART 12. SALVAGUARDIA AZIONI DI RIVALSA – DECADENZA

Il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, sono obbligati a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Essi, se abbiano liberato o liberino i vettori o gli autisti incaricati del trasporto delle merci dalle loro responsabilità in ordine alle cose trasportate per danni dovuti ad un fatto ad essi imputabile oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal contratto di assicurazione stipulato alle presenti Condizioni di assicurazione.

Essi sono inoltre obbligati, su richiesta di FATA, a fare in proprio nome, ma sotto la direzione e a rischio e spese di FATA, tutti gli atti giudiziari o stragiudiziari che fossero ritenuti necessari ed opportuni.

ART 13. PERITI E COMMISSARIO DI AVARIA

La nomina dei Periti è di competenza esclusiva degli Uffici di Direzione di GBS AL – GENOVA - Ufficio Liquidazioni Trasporti Generali Business Solutions S.c.p.a. Liquidazioni Danni Trasporti Terrestri, Via Fieschi, 9 16121 Genova, fax 010 – 3199518

Area Nord Eleonora Simonato
tel. 010 - 3199509

mail eleonora.simonato@generali.it

Area Centro Sud Giovanna Cappanera
tel.010 - 3199503

mail giovanna.cappanera@generali.it

In casi eccezionali, qualora si ricevesse avviso di sinistro in giorno non lavorativo e vi fosse la necessità di un intervento peritale urgente (danni di un certo rilievo derivanti, ad esempio, da mancato freddo, ribaltamento del mezzo con perdita del carico, o – ove richiamate le relative clausole speciali - bagnamento di merce deteriorabile, ecc), potrà essere contattato il seguente numero di cellulare **335/7365213** o il numero fisso **051.6053695**.

Nei casi eccezionali sopra indicati, per quanto riguarda la nomina di un Commissario d'Avaria all'estero, lo stesso potrà essere correttamente individuato attraverso il sito di Assicurazioni Generali (www.generali.it – Area Rete Vendite – Area Trasporti on line – Ricerca Commissari d'Avaria) e conseguentemente incaricato per la perizia, dandone, quindi, comunicazione ai liquidatori sopra indicati.

ART 14. ASSICURAZIONE STIPULATA DAL VETTORE NON PROPRIETARIO DELLE MERCI – RIVALSA IN CASO DI RESPONSABILITA' DEL VETTORE

L'assicurazione è prestata, come previsto dall' **art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**, contro le perdite e i danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate e non copre il vettore contro il rischio della sua responsabilità. Pertanto, se l'assicurazione viene stipulata dal vettore per conto del legittimo titolare dell'interesse al risarcimento del danno, l'assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo ha diritto di rivalersi, anche in via di surroga, fino a concorrenza della somma sborsata, nei confronti dello stesso vettore Contraente qualora i danni o le perdite siano dovuti a responsabilità di quest'ultimo.

ART 15. ARBITRATO

In caso di contestazione della liquidazione dei danni effettuata sulla base della perizia redatta dal Perito nominato da FATA; l'Assicurato ha facoltà di nominare un Perito di sua fiducia e, in caso di disaccordo tra i due Periti, il collegio peritale sarà completato da un terzo Perito nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce a FATA le facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi, in alternativa, all'autorità giudiziaria.

ART 16. PERIZIA E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La perizia per la liquidazione del danno dovrà determinare la natura e la causa dei danni, la percentuale di avaria e l'entità delle perdite in peso o in quantità.

Di comune accordo fra le Parti, si potrà procedere alla vendita delle cose danneggiate. In tal caso, il rapporto fra il valore assicurabile e la somma netta realizzata determinerà la percentuale di avaria.

ART 17. PAGAMENTO DEI DANNI

Il reclamante non può pretendere il pagamento delle indennità finché non abbia:

- a) provata la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo;*
- b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento;*
- c) consegnato il certificato di danno e il rapporto firmato dal Perito o Periti o il verbale di vendita; le lettere di vettura ed i documenti originali comprovanti il valore delle merci trasportate e le spese di trasporto, di assicurazione ed i dazi pagati.*

ART 18. TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI

Il pagamento delle indennità sarà effettuato entro 30 giorni da quello in cui il reclamante avrà ottemperato al disposto dell'articolo precedente.

ART 19. SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

FATA pagherà l'importo indennizzabile a termini di polizza con deduzione di un decimo dell'importo stesso, che resta a carico dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART 20. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

ART 21. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

ART 22. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla copertura assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

ART 23. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART 24. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione può essere stipulata per una durata non superiore ad un anno, più eventuale frazione di anno.

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

ART 25. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Ogni comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

ART 26. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione di FATA o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART 27. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART 28. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

A) Valevoli per tutti i tipi di contratto

I - CLAUSOLA DI RIMPIAZZO

In caso di perdita o di danno di una parte qualunque dell'oggetto assicurato, in dipendenza di uno degli eventi garantiti dall'assicurazione, FATA risponderà, nei limiti previsti dalle Condizioni generali e in polizza, solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non fosse stata valutata separatamente e rimborserà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

II - NUBIFRAGIO

*Agli effetti della copertura dei danni da nubifragio di cui alla **lettera b) dell'art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**, si precisa che per "nubifragio" si intende un evento atmosferico imprevedibile di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.*

Pertanto, i danni subiti delle merci trasportate o a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non si devono intendere risarcibili.

III - URTO

*Agli effetti della copertura di cui alla **lettera d) dell'art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**, si precisa che i danni da urto sono risarcibili soltanto quando tale evento lasci tracce evidenti e constatabili sull'autoveicolo e sono esclusi i danni cagionati da urto subito unicamente dal carico.*

IV - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i trasporti nell'ambito del territorio nazionale, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

V - MERCI ESCLUSE

Salva espressa inclusione in polizza, sono escluse dall'assicurazione:

- a) le merci infiammabili, corrosive o contaminanti (salvo che su autocisterne);*
- b) le merci esplosive;*
- c) le merci, per loro natura, deperibili o deteriorabili;*
- d) apparecchiature tecniche o scientifiche complesse o di tecnologia avanzata;*
- e) gli oggetti aventi valore d'arte, d'antiquariato di collezionismo o di affezione;*
- f) gli oggetti in materiale prezioso, carte valori, monete, documenti;*
- g) pellicce;*
- h) tappeti pregiati;*
- i) masserizie ed effetti d'uso;*
- j) animali vivi;*
- k) autoveicoli;*
- l) liquidi trasportati a mezzo autocisterne;*
- m) le merci già avariate.*

B) Valevoli per contratti a tempo o relativi a una pluralità di viaggi

VI – ESONERO DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE LE SPEDIZIONI

Il Contraente è dispensato dall'obbligo di dichiarare le singole spedizioni, deve però sempre munire l'autoveicolo di una distinta completa del carico trasportato.

VII – MERCI CARICATE SU RIMORCHI/SEMI-RIMORCHI NON INDICATI IN POLIZZA

Qualora il danno si verifichi su merci caricate su rimorchio o semirimorchio non indicato in polizza, chi reclama il danno deve provare che il rimorchio/semirimorchio era agganciato al momento del sinistro ad una delle motrici indicate in polizza.

VIII – SOMME ECCEDENTI RISPETTO A QUELLE ASSICURATE

Per l'assicurazione di importi eccedenti le somme assicurate indicate in polizza, il Contraente dovrà ottenere preventivo, esplicito consenso di FATA ai premi e alle condizioni da stabilirsi di volta in volta.

IX VARIAZIONE AUTOVEICOLI INDICATI IN POLIZZA

Qualora, durante il periodo di validità dell'assicurazione, il Contraente acquisti o assuma in esercizio nuovi autoveicoli e intenda includerli nell'assicurazione, dovrà notificarne i dati di identificazione a FATA perché sia emessa apposita Appendice per estendere l'assicurazione alle merci trasportate sulle nuove unità.

Il premio relativo verrà conteggiato pro rata fino alla fine del periodo assicurativo in corso.

In caso di riduzione del numero dei veicoli per vendita, per messa fuori servizio, come pure in caso di completa cessazione di attività da parte del Contraente, il relativo conguaglio di premio verrà conteggiato pro rata a periodi trimestrali; considerando, però, il trimestre cominciato come consumato e sarà effettuato al netto delle imposte e degli accessori

X RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, FATA o il Contraente possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi accessori e imposte.

CLAUSOLE SPECIALI

012 – RAPINA

La presente clausola speciale richiede **specificata approvazione** ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, con particolare riferimento al paragrafo "OBBLIGHI PARTICOLARI IN CASO DI SINISTRO – INOSSERVANZA E DOLO"

A parziale deroga di quanto previsto alla **lettera h)** dell'**art. 2 – ESCLUSIONI** e fermo quant'altro previsto nelle Condizioni generali, la garanzia viene estesa ai danni e alle perdite materiali e diretti che colpiscano le merci assicurate in conseguenza di rapina.

OBBLIGHI PARTICOLARI IN CASO DI SINISTRO – INOSSERVANZA E DOLO

Fermo quanto disposto dell' **art. 10 – OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO – LIMITI AI RECLAMI**, in caso di sinistro, dovrà essere presentata immediatamente circostanziata denuncia scritta all'Autorità competente che indichi, oltre a tutti i particolari dell'avvenimento:

- a)** i dati di identificazione della motrice e/o del rimorchio/semirimorchio (marca, tipo, targa e altri elementi di risarcimento);
- b)** ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- c)** le generalità complete dell'autista e degli autisti del mezzo vettore;
- d)** l'esistenza a bordo di eventuale dispositivo anti-rapina o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.

Copia di detta denuncia dovrà, inoltre, essere notificata all'Agenzia che gestisce la polizza o a FATA

Il sinistro dovrà essere notificato mediante comunicazione da fornirsi a mezzo telegramma, fax o telefono – immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità di rispettare detto termine.

In caso di ritrovamento del mezzo dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità di Polizia e dell'Agenzia assicuratrice o del Commissario d'Avaria perché sia verbalizzato lo stato di ogni dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del mezzo vettore da parte delle Autorità.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, FATA non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se, invece, l'inosservanza è dipesa da colpa FATA ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

FATA non è tenuta a pagare l'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, di alterazione dolosa delle tracce del sinistro o agevolazione del progresso dello stesso.

DOCUMENTAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI

Agli effetti del pagamento dei danni, il Contraente o l'Assicurato dovrà presentare, in aggiunta ai documenti previsti dall' **art. 17 – PAGAMENTO DEI DANNI**, il certificato di chiusa inchiesta.

In ogni caso, il pagamento delle indennità per perdite o danno conseguenti a sottrazione del mezzo vettore sarà effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento, salvo che il mezzo vettore sia stato recuperato prima di tale termine, nel qual caso resta fermo il disposto dell' **art. 18 – TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI**.

SCOPERTO

In deroga a quanto previsto dall' **art. 19 – SCOPERTO**, il danno sarà indennizzato previa deduzione di uno scoperto del 30%.

087 - FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI

La presente clausola speciale richiede **specificata approvazione** ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, con particolare riferimento alle previsioni relative alle condizioni di operatività della garanzia, alla sospensione della stessa prevista al paragrafo 2, lettera e) ed a quanto previsto nel paragrafo "OBBLIGHI PARTICOLARI IN CASO DI SINISTRO – INOSSERVANZA E DOLO"

A parziale deroga di quanto previsto alla **lettera h)** dell'**art. 2 – ESCLUSIONI**, e fermo quant'altro previsto nelle Condizioni generali, è incluso nell'assicurazione, nei casi, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, il rischio furto ed, in genere, la sottrazione delle merci o mancata riconsegna delle stesse.

1. FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA

FATA è obbligata per il furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di una delle seguenti **condizioni essenziali**:

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave ;
- b) che durante le anzidette fermate o soste gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) che gli autoveicoli stessi sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

SCOPERTO

In deroga a quanto previsto nell' **art. 19 –SCOPERTO**, e salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 20.000 per sinistro.

Per eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, la garanzia è prestata con uno scoperto del 30%, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 30.000 per sinistro.

2. FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON EFFRAZIONE O SCASSO

FATA è obbligata per il furto della merce in seguito a:

- a) sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice ;
- b) sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti **condizioni essenziali**:

- a) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;

- c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate a FATA – quale prove dell'avvenuto inserimento dell' antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo, intendendosi per chiavi tutti i dispositivi di inserimento, disinserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto;
- e) che, in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto, sia presentata immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrata tempestiva comunicazione all'Assicuratore, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro approvato; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

SCOPERTO

In deroga a quanto previsto nell' **art. 19 – SCOPERTO**, e salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 20.000 per sinistro.

Per eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, la garanzia è prestata con uno scoperto del 30%, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 30.000 per sinistro.

3. FURTO DI SINGOLI COLLI INTERI DAL VEICOLO, SENZA SOTTRAZIONE DELLO STESSO

FATA è obbligata per il furto di singoli colli interi dall'autoveicolo senza sottrazione dello stesso, a **condizione** che il furto venga perpetrato:

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempre che l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'avaria o Perito designato da FATA , e, ove possibile, dalle competenti Autorità;
oppure
- b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempre che l'effrazione o lo scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito designato da FATA e dalle competenti Autorità.

SCOPERTO

In deroga a quanto previsto nell' **art. 19 – SCOPERTO**, e salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con un minimo di € 250 e un massimo di € 20.000, elevato a € 30.000 per gli eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia.

4. FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE O ALTRO EVENTO ACCIDENTALE

FATA è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale che non rientri nei casi previsti nei precedenti paragrafi e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

5. ALTRI CASI DI FURTO DELLE MERCI O MANCATA RICONSEGNA DELLE STESSE

FATA è obbligata altresì per gli altri casi di furto ed, in genere, per sottrazione o mancata riconsegna delle merci non espressamente indicati negli articoli che precedono, fatte salve le esclusioni precisate nel successivo **paragrafo ESCLUSIONI COMUNI** della presente clausola speciale.

SCOPERTO

Salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 30%, con un minimo di € 250 e un massimo di € 20.000, elevato a € 30.000 per gli eventi verificatisi in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia.

ESCLUSIONI COMUNI

Sono comunque esclusi dall'assicurazione i casi di :

- a) furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice o del rimorchio o del semirimorchio qualora non ricorra uno dei casi indicati nei **paragrafi 1 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA** e **2 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON EFFRAZIONE O SCASSO**;
- b) appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti, o col concorso degli stessi;
- c) rapina, salvo sia richiamata in polizza altresì la **clausola speciale 012 – RAPINA**.

MERCI ESCLUSE

Ad integrazione di quanto previsto dalla **condizione particolare V - MERCI ESCLUSE**, con riferimento alle garanzie disciplinate dalla presente clausola speciale, l'assicurazione resta esclusa altresì per pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi.

OBBLIGHI PARTICOLARI IN CASO DI SINISTRO FURTO , INADEMPIMENTO E DOLO

Fermo quanto previsto nelle Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro contenute nelle Condizioni Generali, dovrà altresì essere presentata immediata denuncia all'Autorità competente.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata a FATA Per i sinistri denunciati ai sensi dei **paragrafi 1 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA** e **2 - FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO CON EFFRAZIONE O SCASSO** della presente clausola speciale, tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, dovrà indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell'autoveicolo o trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;
- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.

Fermo l'obbligo di consegnare a FATA copia della denuncia, tali sinistri dovranno, inoltre, essere notificati a FATA mediante telegramma, fax o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine e, in caso di ritrovamento del veicolo, dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e del Commissario d'avaria o Perito designato da FATA perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui al presente articolo, FATA non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se, invece, l'inosservanza è dipesa da colpa, FATA ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

FATA non è tenuta a pagare l'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti o di alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

072 – DELIMITAZIONE NORMATIVA FURTO

La presente clausola speciale richiede **specificata approvazione** ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Ad integrazione di quanto previsto nella **clausola speciale 087 - FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, si conviene che, laddove sia previsto l'utilizzo di un apparecchio antifurto, l'operatività della garanzia nel caso di furto dell'intero autoveicolo ovvero della sola motrice, del rimorchio o semirimorchio, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui alle seguenti **lettere A) e B)**, che devono intendersi prevalenti rispetto alle altre norme che regolano l'assicurazione.

- A)** L'apparecchio antifurto dovrà essere installato a regola d'arte, certificato da un Organismo che rispetti le disposizioni pertinenti delle norme EN 4500 e conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1°,2°,3° livello della norma CEI 79/17 e/o a equivalente norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE.
- B)** Con riguardo al furto dell'intero rimorchio o semirimorchio avvenuto quando siano sganciati dalla motrice, dovrà essere installato a regola d'arte e messo in funzione un apparecchio antifurto preventivamente approvato per iscritto da FATA. In alternativa, il rimorchio o semirimorchio dovrà essere sottoposto a sorveglianza, così come previsto dal **paragrafo 1 FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA O CUSTODIA** della **clausola speciale 087 - FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**.

RITROVAMENTO DEL VEICOLO

Resta inteso che:

- a)** in caso di ritrovamento del veicolo, l'incaricato di FATA, oltre a quant'altro previsto nelle Condizioni Generali, dovrà verificare altresì l'effrazione e lo scasso dell'eventuale antifurto e ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente e che la mancata costatazione dell'effrazione o scasso del sistema antifurto comporta l'inoperatività della copertura;
- b)** il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire a FATA tutta la documentazione necessaria a determinare il danno ed ottemperare a tutte le altre disposizioni delle Condizioni di assicurazione.

085 - CARICO E SCARICO

Restano comprese nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci purché eseguite con idonei mezzi meccanici, con la precisazione che, per **carico** si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell'autoveicolo vettore per deporle sullo stesso, per **scarico** l'operazione inversa e per **trasbordo** il trasferimento diretto tra due autoveicoli. Nel caso in cui sia richiamata in polizza altresì la **clausola speciale 095 – ESTENSIONE DI TRASPORTI PER AUTOVEICOLI**, per quanto riguarda le autovetture, i trattori agricoli, i macchinari industriali provvisti di ruote o cingoli e gli autoveicoli in genere, per **carico** si intende unicamente l'operazione effettuata per salire con i propri mezzi sul pianale dell'automezzo vettore, per **scarico** l'operazione inversa.

Ogni altra operazione preliminare di trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza all'autoveicolo o viceversa, è esclusa dalla garanzia.

La presente garanzia si intende prestata ad integrazione di quanto previsto nell'**art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – MANDATO AD ASSICURARE** e nell'**art. 6 – EFFICACIA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE** per perdite e danni materiali e diretti subiti dalle merci assicurate durante le operazioni di carico, scarico e trasbordo a causa di tutti i casi e rischi non esclusi dalle norme contenute nelle Condizioni generali di

assicurazione nonché - a parziale deroga di quanto previsto alla **lettera i)** dell'**art. 2 – ESCLUSIONI** - a causa di urto o caduta accidentali delle stesse.

Sono, inoltre, esclusi perdite e danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto.

086 - BAGNAMENTO

A parziale deroga di quanto previsto alla **lettera i)** dell'**art. 2 – ESCLUSIONI**, sono compresi in garanzia le perdite e i danni materiali e diretti alle merci trasportate a seguito di bagnamento.

La presente estensione di garanzia è operante soltanto se le merci sono trasportate in container ovvero con autocarri furgonati o centinati. In quest'ultimo caso, i teloni dovranno essere in buono stato di conservazione ed assicurati regolarmente alle sponde dell'automezzo stesso.

088 – RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

La presente clausola speciale richiede **specifico approvazione** ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, con particolare riferimento a quanto previsto nel paragrafo "RESCINDIBILITA"

A parziale deroga delle **lettere c) e d)** dell'**art. 3 – RISCHI ESCLUSI**, sono a carico di FATA i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da:

- a)** scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b)** terroristi o persone che agiscano per scopi politici.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a)** dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi dipendenti;
- b)** difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
- c)** vizio proprio o qualità insidiosa della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- d)** ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- e)** mancato inizio o compimento del viaggio o della spedizione;
- f)** contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- g)** insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell'armatore, noleggiatore o gestore della nave;
- h)** guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i)** contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j)** omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustione derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE – TRASBORDI

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza;

b) in ogni altro magazzino o luogo di deposito – sia nella destinazione indicata in polizza sia in una località precedente alla stessa – che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nella località di destino.

RESCINDIBILITA'

Qualora il contratto sia stipulato a tempo o per una pluralità di viaggi, le Parti possono recedere dallo stesso limitatamente ai rischi di cui alla presente clausola in qualunque momento, con un preavviso di sette giorni.

I termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex, telefax, telegramma o lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte di FATA l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato, dandone comunicazione a FATA stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

089 - ESTENSIONE PER TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

A parziale deroga di quanto previsto dalla **lettera j)** della **condizione particolare V "MERCİ ESCLUSE"**, l'assicurazione è operante altresì per i trasporti di soli animali vivi limitatamente ai casi di morte e abbattimento di necessità degli animali trasportati causata da uno degli avvenimenti previsti all' **ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**.

Sono esclusi sia la morte che l'abbattimento di necessità per:

a) malattie e ferite prodottesi dagli animali fra loro,

b) aborto, parto, assideramento, colpo di sole e di calore e soffocamento se non a seguito di uno degli avvenimenti previsti dall'**art.1– OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

In caso di sinistro il valore del/i capo/i dovrà essere documentato da perizia.

A parziale deroga dell'**art. 19 – SCOPERTO**, su ogni reclamo per danni e/o perdite riguardanti merci di cui alla presente clausola speciale, sarà applicato uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20% con un minimo di € 250.

Ove in polizza siano richiamate altresì le **clausole speciali 012 RAPINA** e/o **087 FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCİ**, in caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina o mancata riconsegna della merce, non si applica lo scoperto di cui sopra.

090 - ESTENSIONE PER TRASPORTO DI LIQUIDI IN AUTOCISTERNA

A parziale deroga di quanto previsto alla **lettera l)** della **condizione speciale V - MERCİ ESCLUSE**, l'assicurazione è estesa al trasporto di liquidi a mezzo autocisterna.

Restano comunque esclusi i danni e/o perdite cagionati da:

a) dispersione o colaggio del prodotto derivanti da cause diverse da incidente stradale, rottura e/o foratura della manichetta, sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola, rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;

b) contaminazione del prodotto.

091 - ESTENSIONE PER DANNI DERIVANTI DA CONTAMINAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO TRASPORTATO CON AUTOCISTERNA

In deroga a quanto previsto alla **lettera b)** della **clausola speciale 090 – ESTENSIONE PER TRASPORTO DI LIQUIDI IN AUTOCISTERNA**, sono inclusi nell'assicurazione le perdite e i danni da contaminazione.

SCOPERTI

*In deroga a quanto previsto dall'**art. 19 – SCOPERTO**, salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250.*

*Ove in polizza siano richiamate altresì le **clausole speciali 012 RAPINA e/o 087 FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, in caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina o mancata riconsegna delle merci, il suddetto scoperto non si applica.*

*In caso di contaminazione del prodotto a seguito di incidente stradale verrà applicato lo scoperto frontale di cui all'**art. 19 – SCOPERTO**.*

119 - ESTENSIONE PER DANNI DERIVANTI DA DISPERSIONE/COLAGGIO DEL PRODOTTO LIQUIDO TRASPORTATO CON AUTOCISTERNA

*In deroga a quanto previsto alla **lettera a)** della **clausola speciale 090 – ESTENSIONE PER TRASPORTO DI LIQUIDI IN AUTOCISTERNA**, sono inclusi nell'assicurazione le perdite e i danni da dispersione o colaggio.*

SCOPERTI

*In deroga a quanto previsto dall' **art. 19 – SCOPERTO**, salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250.*

*Ove richiamate in polizza le **clausole speciali 012 – RAPINA e/o 087 – FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, in caso di applicazione degli scoperti previsti per furto, rapina o mancata riconsegna delle merci, il suddetto scoperto non si applica.*

*In caso di contaminazione del prodotto a seguito di incidente stradale resta ferma l'applicazione dello scoperto frontale di cui all' **art. 19 – SCOPERTO**.*

093 - ESTENSIONE PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI SOGGETTI A REGIME ISOTERMICO

*A parziale deroga di quanto previsto alla **lettera c)** della **clausola speciale V – “MERCİ ESCLUSE”**, l'assicurazione è estesa ai danni e/o perdite di merci deperibili con automezzi isotermici e frigoriferi.*

DURATA E CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione inizia con la caricazione a bordo dell'automezzo frigorifero, rimanendo valida per danni e/o perdite verificatisi negli eventuali periodi di sosta dell'automezzo frigorifero vettore – sempre che con le merci a bordo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, e cessa con la scarica del medesimo e, in ogni caso, allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale del viaggio, sempre che l'apparato frigorifero sia efficiente e mantenuto regolarmente ed in funzione.

ESCLUSIONI

Restano comunque esclusi danni e/o perdite derivanti da variazioni di temperatura.

SCOPERTI

*In deroga a quanto previsto **dall'art. 19 – SCOPERTO**, salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per sinistro.*

Ove richiamate in polizza le **clausole speciali 012 – RAPINA** e/o **087 – FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, in caso di applicazione degli scoperti previsti per furto, rapina o mancata riconsegna delle merci, il suddetto scoperto non si applica.

092 – MANCATA CLIMATIZZAZIONE

La presente clausola speciale richiede **specificata approvazione** ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, con particolare riferimento ai paragrafi “CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’” e “OBBLIGHI IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI”.

A parziale deroga di quanto previsto nella **clausola speciale 093 - ESTENSIONE PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI SOGGETTI A REGIME ISOTERMICO**, l'assicurazione è estesa ai danni e/o perdite derivanti da variazioni della temperatura, purché dovute a:

- guasto, arresto e/o rottura accidentale dell'impianto per il mantenimento della temperatura richiesta o della cella isoterma frigorifero;
- eventi inclusi in copertura ai sensi dell' **art. 1 –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**, occorsi durante il trasporto, che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario di avaria, sul mezzo o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

Resta inteso che la garanzia è prestata alle seguenti **condizioni essenziali**:

- a) che il mezzo vettore sia fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate, nonché di cella isoterma atta a mantenerla;
- b) che il Contraente o l'Assicurato, o chi per essi, faccia effettuare, da parte di una officina specializzata, con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero, del vano di carico e delle sue pertinenze ed, in caso di danno, esibisca, a pena di decadenza, la documentazione relativa alle ultime due revisioni effettuate.

ESCLUSIONI

Restano esclusi i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni per iscritto sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;
- b) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- c) non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello stato di partenza, di transito o destinazione;
- d) mancata prerrefrigerazione della merce, ove necessaria;
- e) mancata prerrefrigerazione dell'autoveicolo, ove richiesta.

OBBLIGHI IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI

Fermo quanto previsto nelle Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro contenute nelle Condizioni generali, il Contraente, l'Assicurato, o chi per esso, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto o rottura accidentale del mezzo o dell'apparato frigo tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, è tenuto altresì – ove possibile – a provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata, per effettuare le riparazioni del guasto e/o fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, oppure richiedere l'intervento di un'autoveicolo frigo di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del

viaggio. Tali provvedimenti dovranno essere adottati sempre che gli stessi risultino economicamente convenienti e giustificati rispetto al presunto danno;

- b)** richiedere l'intervento del Commissario di avaria di FATA al momento dell'evento e/o nella località di destino ai fini dell'accertamento dei danni e delle valutazioni di carattere merceologico/commerciale e della natura dei medesimi e della percentuale di avaria da considerarsi ai fini dell'eventuale liquidazione.
- c)** fornire la seguente documentazione supplementare:
- fatture indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti ed i pezzi sostituiti, in occasione dei due ultimi controlli eseguiti sull'impianto frigorifero da officine specializzate;
 - la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
 - certificato sanitario/fitopatologico (ove previsto), comprovante che - al momento della caricazione - la merce si trovava in perfette condizioni.

SCOPERTI

In deroga a quanto previsto nell'**art. 19 - SCOPERTO**, salva diversa previsione pattuita in polizza la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per sinistro. La suddetta percentuale di scoperto e il relativo minimo si intendono raddoppiati nel caso in cui il danno sia attribuibile a mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore.

Ove nei "Patti speciali" sottoscritti con la polizza, in deroga o ad integrazione dell'**art. 19 - SCOPERTO**, sia prevista una franchigia frontale o un minimo di scoperto per sinistro, gli scoperti di cui sopra non potranno essere inferiori a tale franchigia o minimo.

094 - ESTENSIONE PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI NON SOGGETTI A REGIME ISOTERMICO

A parziale deroga di quanto previsto alla **lettera c)** della **clausola speciale V - "MERCİ ESCLUSE"**, l'assicurazione è estesa ai danni e/o perdite di merci deperibili non congelate trasportate su autoveicoli non isoterme né frigoriferi, sempre che la prevedibile durata ed esecuzione del trasporto non comporti la necessità di impiego di automezzi isoterme o frigoriferi.

SCOPERTI

In deroga a quanto previsto dall' **art. 19 - SCOPERTO**, salva diversa previsione pattuita in polizza, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per sinistro.

Ove richiamate in polizza le **clausole speciali 012 - RAPINA** e/o **087 - FURTO O MANCATA RICONSEGNA DELLE MERCI**, in caso di applicazione degli scoperti previsti per furto, rapina o mancata riconsegna delle merci, il suddetto scoperto non si applica.

095 - ESTENSIONE PER TRASPORTI DI AUTOVEICOLI

A parziale deroga di quanto previsto alla **lettera k)** della **condizione particolare V - MERCI ESCLUSE**, la presente garanzia s'intende operante per i trasporti di autoveicoli ovvero degli autoveicoli indicati in polizza, a mezzo di bisarche ovvero con altro mezzo idoneo ai sensi della normativa vigente.

Salva diversa pattuizione in polizza, si applica lo scoperto previsto dall'**art. 19 - SCOPERTO**.

096 - DOLO E COLPA GRAVE

Ferma l'esclusione del dolo, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'art. 2 - **ESCLUSIONI**, FATA indennizza, le perdite e i danni materiali e diretti alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei loro rappresentanti legali, amministratori e procuratori.

La garanzia è prestata nei limiti indicati in polizza.

Resta inteso che l'estensione di copertura di cui alla presente clausola non vale con riferimento alla garanzia prevista nella **clausola speciale 088 – RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI**.

097 - SPESE PER SMALTIMENTO, SGOMBERO E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE

FATA rimborserà all'Assicurato le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili, a seguito di un sinistro garantito a termini di assicurazione.

Detto rimborso sarà liquidato, dietro presentazione di apposita documentazione di spesa, in eccedenza ai massimali di polizza, fino ad un massimo di € 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa.

098 - ESTENSIONE DI GARANZIA PER TRASPORTI INTERNAZIONALI

Ad integrazione della clausola particolare **IV - AMBITO DI APPLICAZIONE**, l'assicurazione vale altresì per i trasporti su strada delle merci assicurate nell'ambito dei Paesi dell'UE, in Croazia, Norvegia e Svizzera.

L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nell'ambito del quale è valida l'assicurazione.

115 – CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

A condizione che il contratto sia stato rinnovato, trascorsi 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa, si procederà al bilancio della polizza nei termini di seguito indicati.

A) Saranno indicati all'Attivo:

- i premi netti corrisposti nell'annualità appena trascorsa *nella misura dell' 80%*.

B) Saranno indicati e sommati al Passivo:

- i sinistri liquidati e preventivati di competenza dell'annualità presa in esame;
- le spese di perizia;
- l'eventuale saldo negativo di bilancio delle ultime due annualità precedenti calcolato in base alla presente clausola.

C) Se il rapporto tra attivo e passivo sarà positivo, si procederà ad un rimborso per buon andamento della polizza pari al 10% del saldo positivo risultante.